

NOTA

Legge 24 dicembre 2012, n. 228

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
(Legge di stabilità 2013).**

Sintesi principali disposizioni di interesse per le imprese che operano nel settore ambientale:

1. Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES (art. 1, comma 387)

La Legge in parola ha introdotto una serie di correttivi finalizzati all'eliminazione di alcune criticità di carattere operativo. Nello specifico, si segnalano le seguenti novità:

- la sostituzione temporanea del dispositivo di calcolo ancorato sulle superfici catastali. In una prima fase, infatti, la "superficie di riferimento" per l'applicazione sarà rappresentata da quella "calpestabile", già acquisita dai Comuni con la dichiarazione dei contribuenti o tramite accertamento in vigore dei precedenti regimi impositivi. Tuttavia, il descritto regime resterà in vigore fino al definitivo allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, che sarà realizzata nell'ambito delle attività di collaborazione tra Comuni e Agenzia del Territorio. Ai fini dell'accertamento la superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria sarà utilizzabile nella misura dell'80%;
- la facoltà per i Comuni di affidare – fino al 31 dicembre 2013 – la gestione del tributo ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 hanno svolto, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2;
- la definizione delle forme e dei termini di versamento del tributo. Quest'ultimo, infatti, sarà corrisposto - tramite apposito bollettino di conto corrente – attraverso 4 rate trimestrali (nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre). Per l'anno 2013, è stato espressamente previsto che l'importo sarà determinato in acconto riferito all'importo versato nell'anno precedente, a titolo di TARSU o TIA, con slittamento del termine per il versamento della prima rata al mese di aprile. Sempre in relazione all'anno 2013, il pagamento della maggiorazione, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, sarà effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato.

2. Impianti di produzione di energia elettrica da bioliquidi (art.1, comma 364)

Vengono previste nuove regole di incentivazione per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da bioliquidi. Nel dettaglio, per gli impianti entrati in esercizio dal 2008 al 2012 con potenza maggiore di 1 MW, viene prevista la possibilità di optare, su base annuale, tra:

- Coefficiente moltiplicativo pari a 1,30 (Legge 244/2007 – Tabella 2 punto 7)
- Coefficiente moltiplicativo pari a 1,00 (Legge 244/2007 – Tabella 2 punto 6)

Il quantitativo massimo incentivabile sarà determinato con apposito DM da emanare entro il 30 gennaio p.v.. Per la richiesta dell'opzione, il GSE emanerà apposito regolamento.

Gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono invece richiedere, su base annuale, un incremento del 15% della tariffa incentivante (0,0028 €/KWh). Anche per questi impianti il DM di successiva emanazione determinerà un tetto massimo incentivante.

SEDE

00144 Roma
Via del Poggio Laurentino, 11
Tel. 06 99 69 579
Fax 06 59 19 955
assoambiente@assoambiente.org

Ufficio

di Rappresentanza
20123 Milano
Via di Santa Marta, 18
Tel. 02 80 14 28
Fax 02 86 915 429

www.assoambiente.org

3. Proroga termini disposizioni legislative – Cogenerazione (art.1, comma 388)

Viene prorogato al 30 giugno 2013 il termine riportato all'articolo 3-bis del D.L. 16/2012, convertito con Legge 44/2012, per cui alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'AEEG con deliberazione n. 16 dell'11 marzo 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.

4 Rifiuti Provincia Roma (art. 1, comma 358-362)

In considerazione della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani della provincia di Roma, viene prevista la nomina di un Commissario per la gestione dei rifiuti urbani per il quale i successivi c. 359 e 360 ne disciplinano i poteri.

Nello specifico, ai sensi di quanto prescritto al comma 360, il Commissario provvederà all'espletamento dei seguenti compiti in ambito regionale:

- a) autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché di impianti per il trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore;
- b) supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria;
- c) adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei soggetti preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della Città del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari, provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti.

5 Conferma dell'aumento delle aliquote di accisa sulla benzina (art. 1, comma 487)

Viene confermato, dal 1° gennaio 2013, l'aumento delle aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante, così come stabilito dalla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 9 agosto 2012.

Anche per il 2013, così come per il periodo dall'11 agosto 2012 al 31 dicembre 2012, le aliquote di accise sono fissate nella seguente misura:

- benzina e benzina con piombo: Euro 728,40 per mille litri;
- gasolio usato come carburante: Euro 617,40 per mille litri.

6 Limite alla deducibilità delle spese relative alle autovetture per imprese e lavoratori autonomi (art. 1, comma 501)

A decorrere dal periodo d'imposta 2013, viene ridotta dal 27,5% al 20%, la percentuale di deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli che non sono utilizzati, esclusivamente, come beni strumentali all'attività d'impresa.

Al riguardo, si ricorda che già l'art. 4, commi 72 e 73, della L. 28 giugno 2012, n. 92, di Riforma del "Mercato del lavoro", aveva disposto la riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle auto di imprese e professionisti, dal 40% al 27,5%.

7 Imposta di bollo su strumenti finanziari (art. 1, comma 509)

La norma in questione modifica l'attuale regime dell'imposta di bollo sugli strumenti finanziari che, come noto, prevede un'imposizione su base proporzionale pari allo 0,1%, per il 2012, ed allo 0,15%, a decorrere dal 2013, con importo minimo pari a 34,2 euro, e massimo pari a 1.200 euro.

Per effetto della modifica in esame, dal 2013, la misura massima su cui determinare l'imposta di bollo per gli strumenti finanziari è innalzata a 4.500 euro, qualora il cliente non sia una persona fisica.

8 IVA: norme in materia Aliquote IVA (art. 1, comma 480)

A decorrere dal 1° luglio 2013, viene aumentata la sola aliquota ordinaria IVA dal 21% al 22%, mantenendo invariata, invece, l'aliquota ridotta del 10%.

9 IVA: norme in materia di fatturazione (art. 1, commi da 324 a 335)

Le norme in esame costituiscono il recepimento delle disposizioni contenute nella Direttiva del Consiglio UE del 13 luglio 2010, n. 2010/45/UE, che reca modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE, in materia di IVA.

In particolare, le modifiche normative introdotte, che si applicano dal 1 gennaio 2013, riguardano la disciplina relativa:

- *Contenuto ed emissione della fattura*
- *Fattura elettronica*
- *Fattura semplificata*
- *Esigibilità dell'imposta nelle operazioni transfrontaliere*

10 Sisma maggio 2012 – Finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori a favore dei contribuenti che hanno subito danni economici (art. 1, commi da 365 a 373)

La norma in esame consente l'accesso al finanziamento agevolato per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori, anche a favore di soggetti, con residenza o domicilio fiscale nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, che hanno subito un danno economico, senza applicazione di sanzioni per i pagamenti dovuti fino al 30 giugno 2013.

Tale disposizione si applica ai titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attività agricole ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni del cratere, e che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012.

Per accedere al finanziamento i soggetti beneficiari devono presentare una autodichiarazione che attesti la ricorrenza delle condizioni per poter fruire del finanziamento, nonché la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici sia stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori. Con un successivo Provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate sarà approvato il modello da trasmettere telematicamente alla medesima Agenzia delle Entrate e saranno stabiliti tempi e modalità della relativa presentazione.

Si precisa che l'efficacia della norma in esame è subordinata a previa verifica di compatibilità da parte dell'Unione europea.